



Dr. Federico Labate

Notaio

Via San Giovanni Battista, 2

03037 Pontecorvo (FR)

Tel. 0776.952691 - 0776.742172

REPERTORIO N. 5537

RACCOLTA N. 4380

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo.

20 marzo 2019

In Roma, via Michele Mercati n.45.

Avanti me **Dott. FEDERICO LABATE**, Notaio in Pontecorvo, iscritto al ruolo del Collegio Notarile di Cassino

SONO PRESENTI

- **MARINI MASSIMO**, nato a Roma (RM), l'1 aprile 1944, ivi residente in via Ettore Ximenes n.10 codice fiscale MRN MSM 44D01 H501B;
- **BIAMONTE ANGELO**, nato a Roma (RM), il 7 luglio 1950 e residente in Roma (RM), al via Giuliano Calderini n.60, codice fiscale BMN NGL 50L07 H501V;
- **BERNARDI MARCO**, nato a Roma (RM), il 7 gennaio 1966 e residente in Roma (RM), alla Via della Camilluccia n.589/C, codice fiscale BRN MRC 66A07 H501O;
- **ZIANTONI MASSIMO**, nato a Roma (RM), il 9 febbraio 1965 e residente in Roma (RM), alla Via Ermanni Wolf Ferrari n.238/A, codice fiscale ZNT MSM 65B09 H501R;
- **CATALANO COSIMO**, nato a Vibo Valentia (VV), il 3 febbraio 1967, e residente a Roma, viale Giulio Cesare n.11, codice fiscale CTL CSM 67B03 F537R;
- **GIANCOTTI PAOLO**, nato a Catanzaro (CZ) l'8 giugno 1973, residente in Montauro (CZ), via Costaraba Esedra n.4/R, codice fiscale GNC PLA 73H08 C352X;
- **CORVI ALDO** nato a Genzano di Roma (RM) il 4 gennaio 1950, ivi residente in via Montegiovetti n.10, codice fiscale CRV LDA 50A04 D972F;
- **BAHARI EDOARDO**, nato a Roma (RM), il 19 novembre 1977 e residente a Roma alla via di Vigna Stelluti n.157, codice fiscale BHR DRD 77S19 H501D;
- **TULLI STEFANO** nato a Roma (RM), il 3 agosto 1970, ivi residente alla via dei Prati della Farnesina n. 57, codice fiscale TLL SFN 70M03 H501F;
- **CIFOLA LUCA** nato a Roma (RM), il 26 gennaio 1971, ivi residente in via Adelaide Ristori n.40, codice fiscale CFL LCU 71A26 H501C;
- **RISPOLI STEFANO** nato a Roma (RM), il 10 marzo 1976 ivi residente in via Nomentana Nuova n.59, codice fiscale RSP SFN 76C10 H501T;
- **DI CASTRO ALESSANDRO** nato a Roma il 20 febbraio 1974, ivi residente in via Città di Cascia n.8, codice fiscale DCS LSN 74B20 H501X;
- **ROMANO STEFANO** nato a Roma l'11 ottobre 1967, ivi residente in via Crescenzo n.48, codice fiscale RMN SFN 67R11 H501F;
- **PIRAS ALESSANDRO** nato a Roma il 26 agosto 1968, ivi residente in via Ugo Bignami n.59, codice fiscale PRS LSN 68M26 H501Q;
- **CODINI FRANCESCO** nato a Roma il 17 gennaio 1972, ivi residente in via Prisciano n.8, codice fiscale CDN FNC 72A17 H501J;
- **PASOLINI VINCENZO** nato a Napoli il 10 giugno 1964, residente in Roma, via Pasquale Galluppi n.2, codice fiscale PSL VCN 64H10 F839U;
- **SCARFO' ANDREA** nato a Roma il 17 ottobre 1973, ivi residente in via Licinio Calvo n.14, codice fiscale SCR NDR 73R17 H501V.


Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio certo, mi richiedono

Registrato a Cassino

il 5 aprile 2019

N. 1431

Serie 1/T



di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue:

E' costituita l'Associazione Sportiva non riconosciuta denominata "**CIRCOLO SPORTIVO VILLA FLAMINIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", con sede in Roma, alla Viale Cortina d'Ampezzo n. 190.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, la promozione, lo sviluppo e la diffusione, nel rispetto del principio di pari opportunità e con finalità sportive e ricreative, di una cultura e pratica dell'attività motoria e dell'attività sportiva, nelle loro forme esclusivamente dilettantistiche, intese come elementi essenziali della formazione fisica e morale dell'individuo. In particolare ha per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche svolte attraverso la diffusione e la pratica sia agonistica che amatoriale degli sport del tennis, del beach tennis, del paddle o padel e del calcio a 5, del nuoto, delle arti marziali, dell'atletica, della corsa e di tutte le eventuali discipline sportive incluse nell'elenco allegato Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni che la Associazione intende promuovere, il tutto al fine di incentivare la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva, con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive nazionali ed internazionali e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza. A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'Associazione esplicitamente accetta ed applica lo statuto che si allega.

L'Associazione è retta dallo Statuto che letto ed approvato articolo per articolo si allega al presente atto sotto la lettera "A" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in Assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi due anni, nelle persone dei Signori:

- BERNARDI MARCO	CONSIGLIERE
- BIAMONTE ANGELO	CONSIGLIERE
- CODINI FRANCESCO	CONSIGLIERE
- DI CASTRO ALESSANDRO	CONSIGLIERE
- MARINI MASSIMO	CONSIGLIERE
- PASOLINI VINCENZO	CONSIGLIERE
- ROMANO STEFANO	CONSIGLIERE
- ZIANTONI MASSIMO	CONSIGLIERE
- CATALANO COSIMO	CONSIGLIERE

i quali dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

I soci fondatori nominano il presidente della Associazione che rimarrà in carica per i primi due anni nella persona del signor PASOLINI VINCENZO.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per


il riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità Sportive competenti.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dei soci.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore ventuno

Richiesto io Notaio ho redatto il presente, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e di mia mano in parte, su due fogli per pagine quattro oltre la presente, da me Notaio letto, unitamente a quanto allegato, alle parti che l'approvano.

F.to: Marco Bernardi; Angelo Biamonte; Giancotti Paolo; Edoardo Bahari; Stefano Tulli; Luca Cifola; Rispoli Stefano; Francesco Codini; Di Castro Alessandro; Marini Massimo; Pasolini Vincenzo; Piras Alessandro; Scarfò Andrea; Romano Stefano; Ziantoni Massimo; Catalano Cosimo; Federico Labate Notaio (sigillo).



STATUTO

Art.1 - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione sportiva senza fini di lucro non riconosciuta denominata **CIRCOLO SPORTIVO VILLA FLAMINIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", con sede in Roma, Viale Cortina d'Ampezzo n. 190, Scala A, int. 1 la quale è retta dal seguente Statuto.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni a seguito delibera del Consiglio Direttivo.

L' Associazione si fregia di uno stemma ed i suoi colori sociali sono il bianco, blu e rosso.

L' Associazione si riserva di studiare o stilizzare altri emblemi ed inserirli in stemmi, gagliardetti, scudetti.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.


Art. 2 – OGGETTO

Il Circolo ha per oggetto l'esercizio, la promozione, lo sviluppo e la diffusione, nel rispetto del principio di pari opportunità e con finalità sportive e ricreative, di una cultura e pratica dell'attività motoria e dell'attività sportiva, nelle loro forme esclusivamente dilettantistiche, intese come elementi essenziali della formazione fisica e morale dell'individuo. In particolare ha per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche svolte attraverso la diffusione e la pratica sia agonistica che amatoriale degli sport del tennis, del beach tennis, del paddle o padel e del calcio a 5, del calcio a 8 e del calcio a 11, del nuoto, delle arti marziali, dell'atletica, della corsa e di tutte le eventuali discipline sportive incluse nell'elenco allegato Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni che l'Associazione intende promuovere, il tutto al fine di incentivare la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva, con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive nazionali ed internazionali e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà, altresì, svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico e aconfessionale, non ha scopo di lucro, gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazio-



ne e/o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione opera ai fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

Art. 3 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 4 – I SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e ne accettino lo statuto.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Soci ordinari - b) Soci frequentatori - c) Onorari - d) Aggregati.

Non possono essere ammessi soci temporanei.

Tutti i Soci che abbiano compiuto i diciotto anni hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali fatto salvo per i casi particolari di seguito evidenziati.

Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto e di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione.

Art. 5 - SOCI ORDINARI

Sono Soci ordinari i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non rientrino nelle altre categorie di Soci, i quali abbiano presentato domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo e siano stati accettati da quest'ultimo.

I Soci ordinari sono tenuti al pagamento: delle quote associative per la frequentazione; degli eventuali contributi straordinari.

I Soci ordinari hanno facoltà, per due sole volte durante la vita associativa, di chiedere al Consiglio Direttivo il passaggio nella categoria dei Soci frequentatori ed, ove ammessi, sono assoggettati alle norme statutarie dettate per tale categoria.

Art. 6 : SOCI FREQUENTATORI

Sono Soci frequentatori i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non rientrino nelle altre categorie di soci.

I Soci frequentatori non partecipano alla vita sportiva del Circolo

I Soci frequentatori sono tenuti al pagamento:

delle quote associative ridotte nella misura del 50%.

Essi hanno facoltà, per due sole volte durante la vita associativa, di chiedere al Consiglio Direttivo il passaggio nella categoria dei Soci ordinari.

Art. 7: SOCI ONORARI

Sono nominati onorari, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, i Soci che si siano distinti e abbiano acquisito particolari benemeritenze per l'attività svolta in favore del Circolo.

La qualifica di Socio onorario ha natura strettamente personale e durata illimitata, ma è soggetta alla radiazione.

I Soci onorari godono di tutti i diritti dei Soci ordinari e non sono tenuti al pagamento di alcuna quota sociale e di qualunque altro tipo di contributo.

Art. 8: SOCI AGGREGATI

Sono Soci aggregati, previa deliberazione del Consiglio Direttivo:

a) I coniugi dei Soci ordinari, frequentatori ed onorari, ove ne venga fatta richiesta al Consiglio Direttivo, controfirmata dal Socio avente diritto.

Essi sono tenuti al pagamento:

delle quote associative per la frequentazione; degli eventuali contributi straordinari.

Qualora perdano la qualifica di coniuge di Socio e siano trasferiti nella categoria dei Soci ordinari o frequentatori, devono corrispondere le quote associative per la frequentazione previste per la categoria prescelta nonché gli eventuali contributi straordinari;

b) i figli dei Soci ordinari, frequentatori ed onorari, nell'età compresa fra i dieci ed i ventisette anni.

Quelli di età compresa tra i dieci ed i diciotto anni con i limiti previsti dalla legge e dallo Statuto ove ne venga fatta esplicita richiesta al Consiglio Direttivo dal Socio genitore, il quale risponde delle relative obbligazioni.

Essi, fino al compimento del ventisettesimo anno di età, sono tenuti al pagamento:

delle quote associative per la frequentazione ridotte nella misura che verrà indicata dal Consiglio Direttivo;

degli eventuali contributi straordinari. Al compimento del ventisettesimo anno di età, perdono tale qualifica e, a richiesta e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere trasferiti nella categoria dei Soci ordinari o frequentatori, mediante integrazione della quota di ammissione calcolata in base a quella vigente al momento del passaggio di categoria.

L'integrazione della quota non è dovuta se trattasi di Socio aggregato da oltre quattro anni.


Tale categoria di Soci ha diritto di voto al compimento della maggiore età, come previsto anche dall'art. 148 n° 8 del TUIR;

c) gli allievi: i giovani nell'età compresa tra i dieci e i diciotto anni che non siano figli di Soci ove ne venga fatta esplicita richiesta al Consiglio Direttivo dai genitori che ne abbiano la rappresentanza legale, i quali rispondono delle relative obbligazioni.

Essi, fino al compimento del diciottesimo anno di età, sono tenuti al pagamento: delle quote associative per la frequentazione ridotte nella misura prevista dal Regolamento di attuazione; degli eventuali contributi straordinari. Al compimento del diciottesimo anno di età, a richiesta e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere trasferiti nella categoria dei Soci ordinari o frequentatori, mediante integrazione della quota di ammissione. Detta integrazione viene calcolata in base a quella vigente al momento del passaggio di categoria, detratto quanto già pagato in precedenza. L'integrazione non è dovuta se si sia rivestita la qualifica di allievo da oltre quattro anni;

Art. 9: PERIODO DI ASSENZA

I Soci ordinari, frequentatori ed aggregati ad eccezione dei giocatori, con un anzianità di appartenenza al Circolo superiore ad uno anno, e purché non usufruiscano di altre agevolazioni, che si assentino da Roma per un periodo non inferiore a dodici mesi e che dichiarino, sotto la propria responsabilità, di avere un comprovato impedimento di carattere straordinario a frequentare il Circolo per lo stesso periodo, possono, a richiesta, essere dichiarati Soci assenti dal Consiglio Direttivo, che stabilisce la durata massima del provvedimento adottato.



Durante tale periodo i Soci assenti sono tenuti a corrispondere:

- a) le quote associative per la frequentazione nella misura ridotta prevista dal Regolamento di attuazione;
 - b) gli eventuali contributi straordinari, in modo integrale;
- Essi possono frequentare il Circolo, secondo le modalità ed il periodo stabiliti dal Regolamento di attuazione e, a richiesta, essere reintegrati nella categoria di appartenenza. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata prima della scadenza dell'anno, essi sono tenuti alla corresponsione delle quote ordinarie relative al periodo di assenza ma in misura comunque non superiore ad un semestre.

Art. 10: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per:

- a) dimissioni, da presentarsi mediante invio di lettera raccomandata o pec al Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno centoventi giorni;
- b) radiazione, per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, compresa la morosità, o, per atti e/o comportamenti che provochino danni materiali e/o noccano gravemente all'immagine del Circolo;
- c) mancato esercizio del diritto di chiedere il passaggio da Socio aggregato ad altra categoria di Socio entro i sessanta giorni dalla perdita della qualifica di aggregato.
- d) decesso del socio.

La radiazione è disposta dal Collegio dei Probiviri con provvedimento motivato. Contro tale provvedimento il Socio può presentare ricorso nel termine di quindici giorni dalla relativa comunicazione, al Collegio arbitrale di cui all'art. 28. Il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento ma in caso di accoglimento del ricorso il Socio deve essere reintegrato con effetto retroattivo ai soli fini dell'anzianità di partecipazione al Circolo.

I Soci dimissionari ed i Soci radiati – questi ultimi anche nelle more dell'eventuale ricorso di cui al comma 2 - perdono il diritto di voto in Assemblea all'atto del provvedimento di radiazione o della decorrenza degli effetti delle dimissioni e decadono, in modo automatico, dalle cariche sociali eventualmente ricoperte.

Art. 11: QUOTA DI AMMISSIONE, QUOTE ASSOCIATIVE, CONTRIBUTI STRAORDINARI

L'importo della quota di ammissione, delle quote associative e dei contributi straordinari è determinato dal Consiglio Direttivo.

Le quote ed i contributi associativi non sono rivalutabili e trasmissibili a terzi.

Art. 12: PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale del Circolo è costituito, allo stato, dalle sole quote associative che vengono incamerate dal Circolo dai singoli associati ovvero dai sostenitori del Circolo

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o beni patrimoniali durante la vita del Circolo, salvo che una diversa destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di solidarietà sociale.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento o di estinzione del Circolo, né in caso di morte, di dimissione o di radiazione dal Circolo

può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato dal Socio a qualsiasi titolo.

I versamenti dei Soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per atto tra vivi.

Il Consiglio Direttivo provvede all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone il Circolo, nel rispetto delle sue finalità istituzionali.

Art. 13: ORGANI DEL CIRCOLO

Sono organi del Circolo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente del Circolo, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori legali dei Conti o il Revisore Unico;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) la Commissione per l'ammissione dei Soci.

Art. 14: ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano e delibera in materia ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci maggiori di età, in regola con i pagamenti delle quote sociali.

I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio con diritto di voto. La delega deve essere conferita per scritto e ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci e non può essere conferita per le votazioni alle cariche sociali.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ovvero straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno: entro il mese di aprile, per deliberare sull'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell'esercizio precedente e del piano preventivo di spesa per l'anno successivo e comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando venga fatta richiesta da almeno quindici dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Presidente e degli altri Organi sociali e la loro sostituzione in caso di impedimento definitivo;
- l'approvazione delle linee di indirizzo e delle scelte gestionali di carattere straordinario per il miglior funzionamento e lo sviluppo del Circolo;
- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del piano preventivo di spesa.
- la nomina dei Soci onorari;

L'Assemblea straordinaria delibera:

- l'approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;
- lo scioglimento del Circolo o la sua fusione, scissione o trasformazione con altri enti o associazioni su proposta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto;
- la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo in conformità alle specifiche disposizioni di legge;
- l'adozione di ogni altra determinazione che non sia demandata, per legge



o per Statuto, alla competenza di altro Organo sociale.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Circolo ovvero se richiesto:

- da almeno un decimo dei Soci;
- dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata almeno sette giorni prima della data della riunione presso la Sede sociale o presso altro luogo appositamente indicato purché sito in Roma, mediante invio di e-mail o lettera raccomandata ovvero in modo da garantire forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima trasparenza delle deliberazioni assembleari.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando siano intervenuti in proprio e/o per delega almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno dieci Soci salvo che siano all'ordine del giorno delibere di natura straordinaria, nel qual caso occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei presenti, non computando tra essi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. Per deliberare le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti non computando tra essi gli astenuti.

Nelle deliberazioni concernenti il rendiconto consuntivo, il preventivo di spesa ovvero che riguardino addebiti di responsabilità relativi alla gestione, i componenti del Consiglio Direttivo non partecipano al voto.

L'Assemblea è di regola presieduta dal Presidente del Circolo. In caso di rinuncia o di impedimento da parte di quest'ultimo, l'Assemblea può essere presieduta dal Vicepresidente e, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un Socio eletto dall'Assemblea stessa, che abbia i requisiti di eleggibilità a Proboviro.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte dal Consigliere Segretario Generale del Circolo o, in caso di assenza, da un Socio, designato dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi in apposito libro.

Le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i Soci, compresi gli assenti o i dissenzienti.

Art. 15: IL PRESIDENTE

Il Presidente del Circolo che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni e più precisamente fino alla delibera dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'ultimo esercizio, ed è rieleggibile. Cessa comunque allo scadere del biennio, anche nel caso in cui l'elezione sia avvenuta nel corso di esso. Può essere rieletto per più mandati.

Il Presidente del Circolo ha la rappresentanza legale del Circolo ed ha la firma sociale di fronte a terzi e manifesta la volontà del Circolo

In caso di assenza o impedimento temporanei è sostituito dal Vicepresidente anziano.

Art. 16: CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è composto dal Presidente del Circolo che lo presiede e da otto componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri durano in carica due anni e più precisamente fino alla delibera dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'ultimo esercizio, e sono rieleggibili. Qualora uno o più Consiglieri eletti non accetti/no la carica entro la data in cui il Consiglio Direttivo si riunisce per la prima volta, subentra/no colui/coloro i quali abbia/no riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo procede al suo interno all'elezione di uno o più Vicepresidenti. In caso di nomina di più Vicepresidenti le funzioni vicarie sono svolte dal più anziano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ovvero di un terzo dei suoi componenti, ovvero su richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, viene inviato nominativamente ai singoli Consiglieri almeno due giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza si può prescindere dal rispetto del termine di convocazione purché tutti i componenti del Consiglio ne siano stati informati.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. La riunione è comunque valida, anche in assenza dell'avviso di convocazione, se ad essa partecipi la totalità dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per le proposte di modifica statutaria, per le quali occorre il voto favorevole di tutti i componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione e sono riportati in apposito libro sociale, tenuto a norma di legge.


I componenti il Consiglio Direttivo non potranno ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 17: CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE E FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo dispone di tutti i poteri necessari per la gestione del Circolo, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei Soci.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) redige il rendiconto consuntivo ed il piano preventivo di spesa, corredati dalle relative relazioni illustrative e la evidenziazione delle eventuali spese straordinarie;
- b) adotta, in casi di particolare necessità e di urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione, che devono essere sottoposti per la ratifica dall'Assemblea in un termine non superiore a centoventi giorni;
- c) emana il Regolamento Interno che disciplina le norme di comportamento e di condotta;
- d) propone all'Assemblea la modifica dello Statuto ovvero del regolamento



di attuazione;

e) organizza la vita sociale in genere: eventi, tornei, feste ecc.

I poteri del Consiglio Direttivo, compresi quelli di sottoscrivere contratti, possono essere eccezionalmente delegati ad uno o più Consiglieri purché i limiti di tali deleghe risultino dal verbale del Consiglio stesso.

Art. 18: SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE OVVERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualora il Presidente del Circolo e/o uno dei componenti del Consiglio Direttivo, per qualsivoglia ragione, cessino dalla carica, la loro sostituzione è effettuata dal Consiglio Direttivo con le seguenti modalità:

- al Presidente subentra il Vicepresidente;
- al Consigliere il Socio cooptato dal Consiglio Direttivo, in possesso dei requisiti necessari per l'eleggibilità alle cariche sociali.

La sostituzione ha effetto sino alla prima Assemblea, nel corso della quale si procede al rinnovo delle cariche cessate.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo non partecipi a tre riunioni consecutive senza aver giustificato la propria assenza decade dalla carica.

La carica di componente del Consiglio Direttivo, anche in caso di elezione avvenuta in corso di mandato, cessa, comunque, allo scadere del biennio.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente o nel tempo, la maggioranza dei Consiglieri decadono l'intero Consiglio Direttivo ed il Presidente, e si procede a nuove elezioni. In tal caso l'Assemblea è convocata, con le modalità ordinarie, rispettivamente dal Presidente, dal Vicepresidente che lo sostituisca ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dal più anziano d'età dei Consiglieri rimasti in carica; in difetto, provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e l'Assemblea deve avere luogo nei quarantacinque giorni successivi all'avvenuta decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 19: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO

L'Assemblea delibera sulla nomina e sulla composizione dell'Organo di controllo che può essere collegiale o uninominale.

In caso di nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti questo si compone di tre Revisori effettivi.

Il Revisore o i Revisori durano in carica due anni e più precisamente fino alla delibera dell'assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'ultimo esercizio.

Il Revisore e/o i Revisori sono rieleggibile.

Il Revisore unico o il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) controlla la regolarità della gestione contabile del Circolo e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati;
- b) esplica le proprie funzioni in conformità delle norme del Codice civile in quanto applicabili;
- c) vigila sulle spese e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e comunica, per iscritto al Consiglio direttivo eventuali irregolarità rilevate.

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Qualora, nel corso del mandato, il Revisore unico o uno o più componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per qualsivoglia ragione, cessino dalla carica, verrà eletto un nuovo Revisore ovvero dei nuovi membri del Collegio.

Il mandato, anche nel caso di integrazione successiva all'elezione cessa, comunque, allo scadere del biennio.

Qualora si determini l'impossibilità di funzionamento per la mancanza della maggioranza dei componenti, il Collegio decade e si procede a nuove elezioni nei quarantacinque giorni successivi, ma l'organo rimane in carica per il disbrigo delle pratiche correnti.

Art. 20: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea, a scrutinio segreto, tra i Soci aventi diritto di voto, che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Le candidature debbono essere presentate improrogabilmente entro i quindici giorni anteriori alla data stabilita per l'Assemblea elettiva.

Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il proprio Presidente.

I Probiviri durano in carica due anni e fino all'elezione del Collegio successivo e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato uno dei componenti, per qualsivoglia ragione, cessi dalla carica, gli subentra il primo dei non eletti.

Il mandato, anche nel caso di integrazione del Collegio successiva alla elezione, cessa comunque allo scadere del quadriennio. Qualora, anche all'esito dell'integrazione, si determini l'impossibilità di funzionamento dell'Organo per la cessazione di tre dei suoi componenti, il Collegio decade e si procede a nuove elezioni nei quarantacinque giorni successivi.

Art. 21: COMPETENZE E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare – su segnalazione del Consiglio Direttivo, di qualsiasi Socio ovvero d'ufficio – in ordine alle infrazioni disciplinari ed ai comportamenti che violino le norme di convivenza sociale o che abbiano turbato il buon andamento della vita del Circolo. In tal caso, i Soci sono passibili delle sanzioni.

Le sanzioni applicabili sono:

- a. la censura;
- b. il richiamo scritto ed orale;
- c. la sospensione;
- d. la radiazione.

Il Collegio è competente altresì - su segnalazione del Consiglio Direttivo, di qualsiasi Socio ovvero d'ufficio – a dirimere eventuali controversie afferenti ai rapporti sociali ed a pronunciarsi su qualunque questione di carattere disciplinare che un Socio o un Organo sociale ritenga di sottoporre al suo giudizio.

Nei casi previsti dai commi che precedono il Collegio dei Probiviri deve essere convocato tempestivamente a cura del suo Presidente.

Il Collegio adotta le proprie deliberazioni con la presenza di almeno tre componenti ed a maggioranza dei presenti.

Le relative decisioni, verbalizzate e trascritte in apposito libro, devono essere motivate; il dispositivo e la motivazione debbono essere pubblicate integralmente e sono insindacabili, salvo che si tratti di provvedimenti di sospensione oltre quindici giorni ovvero di radiazione. In questi ultimi casi è consentito, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, il ricorso al Collegio arbitrale.



**Art. 22: COMMISSIONE PER L'AMMISSIONE DEI SOCI – RICHIESTA
DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE**

La Commissione per l'ammissione dei Soci è composta da cinque membri:

- il Presidente del Circolo;
- due componenti del Consiglio Direttivo, designati dallo stesso Consiglio;
- un componente del Collegio dei Probiviri, designato dallo stesso Collegio;
- un socio sorteggiato tra i Soci aventi diritto di voto .

La Commissione presieduta dal Presidente del Circolo – che provvede alla sua convocazione, secondo le modalità previste per il Consiglio Direttivo – si riunisce all'occorrenza.

Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni, che sono insindacabili, sono adottate a maggioranza dei presenti, mediante votazione segreta. In caso di parità di voti la richiesta di ammissione si considera respinta.

L'ammissione all'Associazione è effettuata su richiesta dell'aspirante socio da inoltrare presso la sede dell'Associazione tramite lettera semplice nella quale l'aspirante socio deve impegnarsi a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti, dichiarando di condividere le finalità istituzionali dell'Associazione e di conoscere e accettare lo statuto associativo.

L'ammissione è deliberata dall'apposita Commissione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere firmate dall'esercente la patria potestà.

Il genitore che sottoscrive la domanda di ammissione rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 23: ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare ed il rendiconto economico e finanziario deve essere presentato per l'approvazione entro il mese di aprile.

Il rendiconto consuntivo ed il piano preventivo, corredati della relativa documentazione, debbono essere depositati in Segreteria almeno dieci giorni utili prima dell'Assemblea ordinaria per la relativa approvazione, al fine di consentirne ai Soci la consultazione.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Art. 24: GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali del Circolo sono a titolo gratuito e sono riservate esclusivamente ai Soci.

Eventuali spese, per essere oggetto di rimborso, devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute e documentate.

Art. 25: ESTINZIONE O SCIoglIMENTO DEL CIRCOLO – PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento del Circolo può avvenire con delibera dell'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26: COLLEGIO ARBITRALE

La decisione di ogni eventuale controversia in ordine alla quale sia competente a pronunciarsi il Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 23 dello statuto, che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci ovvero tra i soci stessi, in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del vigente statuto e/o, più in generale, in relazione all'attività sociale e alla esecuzione del rapporto sociale, ivi incluse le risoluzioni implicanti provvedimenti di radiazione, saranno rimesse ad un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale, composto dal Presidente dell'Associazione e da due membri scelti, rispettivamente, dal Collegio dei probiviri e dal ricorrente si pronuncia sui provvedimenti di radiazione, se oggetto di appello ai sensi dell'art. 10 dello statuto, nel termine massimo di due mesi dalla presentazione della richiesta del lodo.

La facoltà di adire il Collegio arbitrale è riservata esclusivamente al socio che ha subito la sanzione

Art. 27 : RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia, le disposizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive alle quali il Circolo aderisca.

F.to: Marco Bernardi; Angelo Biamonte; Giancotti Paolo; Edoardo Bahari; Stefano Tulli; Luca Cifola; Rispoli Stefano; Francesco Codini; Di Castro Alessandro; Marini Massimo; Pasolini Vincenzo; Piras Alessandro; Scarfò Andrea; Romano Stefano; Ziantoni Massimo; Catalano Cosimo; Federico Labate Notaio (sigillo).

Copia conforme all'originale
Lanciano, di 27 marzo 2024

